

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Tribunale di Macerata, nelle persone di:

dr. Alessandro IACOBONI
dr. Luigi REALE
dr.ssa Alessandra CANULLO

Presidente
Giudice del. rel.
Giudice

Sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 23.5.14 dalla spa Nerea, con sede in Castelsantangelo sul Nera, via Roma, zona pip, scn, P.I. 00927460436, REA MC 105154, in persona di Moretti Dario, n. Monte S. Giusto il 31.4.1941, Presidente del C.d.A., in forza di delibera del CdA del 25.10.13 (atto notar dr. Damiani in pari data) e 4.12.13;

rilevato che la proposta presentata a norma dell'art. 160 e 161 L.F. come modificata dal D.L. 14/03/2005 n. 35, conv. con modifica in L. 80/05, nonché dal D. Lvo 169/07, prevede la continuità aziendale e la cessione di tutte le poste attive, ad esclusione di immobili, e parte del flusso di cassa derivante dalla continuità aziendale, nonché con apporto finanzia fresca da parte dei soci, e prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione nella misura del 100%; dei creditori privilegiati -con esclusione di quelli ipotecari con garanzia sui beni non offerti ai creditori- nella misura del 100%; dei creditori chirografari nella percentuale del 20%;

ritenuta la propria competenza territoriale;

rilevato:

che al ricorso sono allegati:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

che il piano e la documentazione di cui sopra -sui quali allo stato non può essere fatta alcuna valutazione- sono accompagnati dalla relazione e dai relativi aggiornamenti del dr. Sandro Palombini, dichiaratosi capace e compatibile ex art. 28 L.F., che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, pur limitandosi alle mere emergenze delle scritture contabili e senza approfondire le questioni relative alla fattibilità in concreto del piano concordatario (in modo particolare, in relazione alla possibile liquidazione dei beni offerti ai creditori);

sottolineato che il Tribunale non autorizzerà azioni legali della procedura (incluse quelle di eventuale recupero di somme nelle more incamerate dagli istituti di credito, che al più potranno essere compensate con le somme a loro credito nella misura concordataria) né sopporterà le spese di quelle che la società *in bonis* dovesse decidere di intraprendere, né assumerà su di se quelle già in corso.

Per diversi motivi:

la procedura di concordato è ben lungi dall'integrare la liquidazione della impresa dell'imprenditore istante (attività quest'ultima che imporrebbe di realizzare tutte le poste attive), ma invece, in ragione della permanenza *in bonis* dell'imprenditore (tale che questi potrebbe continuare la sua attività imprenditoriale ove *aliunde* rinvenisse liquidità) costituisce ormai una offerta del debitore del pagamento di determinati suoi debiti (quelli inseriti nella proposta) a mezzo (nel caso di specie) della cessione dei beni parimenti indicati in proposta, evitando le conseguenze civili e penali del fallimento: in proposito, va sottolineata la natura meramente teorica del giudizio di fattibilità espresso dall'esperto incaricato della relazione ex art. 161 L.F., il quale -ad esempio- non ha provveduto a consultare -

per conferma- nessun creditore, nè istituto bancario (men che meno ha provveduto a consultare i debitori ed a verificare la loro solvibilità, nè a verificare la pendenza di liti o di contestazioni del debito), ma ha invece basato il suo giudizio esclusivamente sulle scritture contabili;

inoltre, la procedura sarebbe costretta fatalmente a sopportare le spese per il recupero del credito, tali da incidere in misura imponderabile sulla massa attiva e quindi sulla percentuale promessa in pagamento ai creditori, soprattutto quelli chirografari, che potrebbero per l'effetto essersi trovati ad approvare una proposta irrispettata anche per importi elevati;

infine, perchè gli eventuali crediti e debiti risultanti dalle decisioni per le cause *in itinere* o da iniziarsi non potrebbero ritenersi anteriori alla proposizione della istanza di prenotazione e quindi vanno esclusi da quelli per i quali può essere avanzata la proposta di concordato;

ribadito che la procedura non verrà autorizzata a sostenere alcuna spesa di gestione della società in corso di procedura, stante la perdurante condizione di capacità giuridica della società istante e la illogica conseguenza che scaturirebbe dell'attività degli organi della procedura in favore di soggetti che non vedono maturarsi crediti;

dato atto che le spese di gestione e funzionamento, assistenza o consulenza di qualsivoglia natura, della società, verranno soddisfatte con i beni che espressamente vengono esclusi dalla cessione, come sopra indicati;

rilevato che, dall'esame della integrazioni prodotte in atti non pare pienamente rispettato il piano di incassi sotteso alla proposta; nonchè non viene esattamente indicata l'epoca del soddisfacimento dei creditori in privilegio, pur all'esito della moratoria di un anno;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della
spa Nerea, con sede in Castelsantangelo sul Nera, via Roma, zona pip, scn, P.I.
00927460436, REA MC 105154, in persona di Moretti Dario, Presidente del C.d.A.;

Delega alla procedura il dr. Luigi Reale;

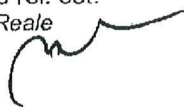
Nomina Commissario Giudiziale il dr. Fabio Mazzante, con studio in
Macerata;

Dispone la convocazione dei creditori per l'udienza del 21 gennaio 2015
ore 8,45 e ordina che il presente decreto sia comunicato agli stessi entro il 10
dicembre 2014, con esplicitazione dell'avvertimento che la mancata espressione
del voto vale come voto favorevole al concordato;

Ordina alla società ricorrente di depositare entro 15 gg. dalla
comunicazione di questo provvedimento nella Cancelleria del Tribunale la somma
di euro 80.000,00 (ottantamila/00), pari ad un terzo di quella che si presume
necessaria per le spese di procedura, con avvertimento che, decorrendo
inutilmente detto termine, il Tribunale provvederà secondo legge.

Macerata, 15 ottobre 2014.

Il Giudice rel. est.
dr. Luigi Reale



Depositato in Cancelleria il

23 OTT. 2014

Il Presidente
dr. Alessandro Iacoboni



Il Cancelliere

pag. 2 Il Funzionario Giudiziale

